



COMUNE DI BRINDISI

DETERMINAZIONE

Programmazione Economica e Sviluppo (PES)

N. d'ordine Reg. Generale	1619	Del 09/10/2026
N. d'ordine Reg. Settore	176	Del 09/10/2026

OGGETTO:	PN “METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027” – Priorità 5 (FSE+) – Azione 4.11.1 – Progetto “Case di Quartiere Brindisi” – CUP J89I24000140001. Avviso pubblico ABITARE BRINDISI per la presentazione di manifestazioni di interesse alla coprogettazione e successiva realizzazione di attività e servizi. Approvazione degli esiti dei lavori dell’Organismo tecnico di valutazione.
-----------------	---

Il Responsabile di Procedimento individuato per il seguente atto è
Gelsomina Macchitella
Brindisi, lì 09/10/2026

LA DIRIGENTE

Richiamate

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2026 è stato approvato il Bilancio di previsione;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31.03.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 31.03.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO;

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 25.05.2026 è stata definita la macrostruttura dell'Ente;

Premesso che

il Comune di Brindisi è beneficiario nell'ambito del Programma Nazionale "METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027", cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), dell'intervento "Case di Quartiere Brindisi" – CUP J89I24000140001, Priorità 5 "Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale", Azione 4.11.1 "Rafforzamento della rete dei servizi di prossimità";

con deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 5 giugno 2026, sono stati formulati gli indirizzi per l'attivazione della procedura di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.M. n. 72/2021 e nello specifico l'AC ha individuato nella coprogettazione lo strumento per la costruzione condivisa degli interventi del progetto "Case di Quartiere Brindisi" e ha, tra l'altro, stabilito:

- di valorizzare, nell'ambito delle procedure, la sostenibilità economica e organizzativa delle proposte, la capacità di attivare partenariati e reti collaborative, l'impatto sociale atteso e la misurabilità dei risultati;
- di favorire forme di compartecipazione degli Enti del Terzo Settore e di valorizzazione delle risorse territoriali disponibili, anche al fine di garantire la sostenibilità e la continuità degli interventi;
- di promuovere modelli organizzativi e gestionali capaci di attivare risorse proprie, partenariati territoriali, servizi di comunità e ulteriori forme di economia sociale, in grado di generare valore per il territorio;
- di orientare le procedure al conseguimento degli obiettivi, degli indicatori e dei target del Programma e del progetto comunale, secondo una logica di efficacia e di massimizzazione dell'impatto delle risorse pubbliche impiegate;

con determinazione dirigenziale R.G. n. 919 dell'11 giugno 2026, R.S. n. 98 dell'11 giugno 2026, è stato approvato ABITARE BRINDISI "Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla coprogettazione e successiva realizzazione di attività e servizi nell'ambito del progetto Case di Quartiere Brindisi – CUP J89I24000140001", unitamente ai relativi allegati;

con determinazione dirigenziale R.G. n. 1120 del 10 luglio 2026, R.S. n. 118, è stato integrato l'Avviso con l'Allegato F recante l'elenco dell'"Infrastruttura civica sociale e culturale della Città di Brindisi";

Dato atto che l'Avviso è finalizzato alla selezione di Enti del Terzo Settore con i quali attivare un percorso di coprogettazione per la realizzazione di attività e servizi afferenti alle tre linee di intervento Formazione, Servizi di prossimità e Attività culturali;

Considerato che l'art. 3 dell'Avviso stabilisce una dotazione finanziaria complessiva del progetto pari ad € 2.250.000,00 e rende disponibile, per la prima annualità di attuazione dell'Avviso, una dotazione pari ad **€ 1.125.000,00**, disponendo che le risorse siano ripartite tra le tre linee di intervento in funzione del numero, della qualità e della coerenza delle proposte pervenute e che nessuna singola linea possa assorbire oltre il 50% della dotazione finanziaria annuale complessiva, pari ad € 562.500,00;

Dato atto che il medesimo art. 3 stabilisce che il contributo concedibile per ciascuna proposta è compreso tra € 10.000,00 ed € 40.000,00, che è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 5% e che l'importo definitivo del contributo

è determinato in sede di coprogettazione, sulla base della congruità del piano economico-finanziario presentato e della coerenza delle attività con gli obiettivi del progetto e del Programma;

Dato atto che

con determinazione dirigenziale R.G. n. 1170 del 21 luglio 2026, R.S. n. 127, è stato individuato il Presidente dell'Organismo tecnico di valutazione;

con provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0093706 del 24 luglio 2026, è stato costituito l'Organismo tecnico di valutazione;

con determinazione dirigenziale R.G. n. 1244 del 3 agosto 2026, R.S. n. 143, sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria amministrativa e sono state ammesse alla fase di valutazione di merito n. 81 candidature, di cui n. 32 relative alla linea "Attività culturali", n. 29 alla linea "Formazione" e n. 20 alla linea "Servizi di prossimità";

Considerato che

l'art. 8 dell'Avviso, in attuazione della dgc 263/2026 prevede la valutazione delle proposte sulla base di cinque criteri, per un punteggio ordinario massimo complessivo pari a 100 punti, oltre a premialità aggiuntive fino ad un massimo di 20 punti;

il medesimo art. 8 stabilisce espressamente che sono ammesse alla fase di coprogettazione le proposte che abbiano conseguito un punteggio minimo complessivo pari a 70/100, al netto delle premialità, e che le proposte sono finanziate in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la specifica annualità;

Preso atto che l'Organismo tecnico di valutazione ha svolto i propri lavori nelle sedute del 3 agosto, 5 agosto, 7 agosto, 27 agosto, 11 settembre, 17 settembre e 23 settembre 2026, procedendo all'esame delle candidature ammesse e alla relativa valutazione secondo i criteri previsti dall'Avviso;

Visto il verbale conclusivo dei lavori dell'Organismo tecnico di valutazione, acquisito formalmente al protocollo dell'Ente al n.123726 del 09/10/2026, unitamente alle schede individuali di valutazione e al prospetto riepilogativo degli esiti;

Preso atto delle risultanze della valutazione e della conseguente graduatoria delle proposte, con indicazione del punteggio ordinario, delle eventuali premialità, del punteggio complessivo e degli importi richiesti;

Dato atto che risultano ammesse alla successiva fase di coprogettazione le proposte che hanno conseguito il punteggio ordinario minimo di **70/100, al netto delle premialità**, fermo restando che l'ammissione alla coprogettazione non comporta di per sé il riconoscimento del finanziamento, essendo quest'ultimo subordinato alla posizione in graduatoria, alla disponibilità delle risorse e agli esiti della successiva fase di coprogettazione;

Considerato che,

ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, la procedura è articolata in una Fase A di selezione delle manifestazioni di interesse, una Fase B di coprogettazione, finalizzata alla definizione condivisa del progetto esecutivo, delle attività, del budget e delle modalità di gestione, e una successiva Fase C di convenzionamento;

l'Organismo tecnico di valutazione, all'esito dell'esame delle proposte, ha rilevato margini di contenimento dei costi esposti in rapporto alle attività previste e ai risultati attesi, segnalando tale elemento al RUP ai fini delle valutazioni di competenza in ordine alla definizione dei contributi e all'individuazione delle proposte finanziabili, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili;

l'art. 3 dell'Avviso non configura l'importo richiesto dal soggetto proponente quale contributo definitivamente spettante, prevedendo espressamente che l'importo definitivo del contributo sia determinato in sede di coprogettazione sulla base della congruità del piano economico-finanziario presentato e della coerenza delle attività con gli obiettivi del progetto e del Programma;

la medesima disposizione dell'Avviso prevede una quota minima di cofinanziamento a carico dei soggetti proponenti e degli eventuali partner, anche mediante valorizzazione di personale, beni, servizi o altre forme di apporto ammissibili, in coerenza con l'indirizzo dell'Amministrazione volto a favorire la compartecipazione degli Enti del Terzo Settore e la sostenibilità degli interventi;

Ritenuto, alla luce dei predetti indirizzi della Giunta Comunale e delle risultanze dell'Organismo tecnico di valutazione, che la successiva fase di coprogettazione debba essere orientata alla ricerca del migliore equilibrio tra sostenibilità economica delle proposte, qualità degli interventi, raggiungimento dei target progettuali e più ampia diffusione sul territorio delle attività finanziate;

Ritenuto, in tale prospettiva, di assumere quale criterio generale per l'avvio della fase di coprogettazione una riduzione uniforme del 10% dell'importo richiesto da ciascuna proposta individuata come finanziabile, quale misura contenuta e proporzionata, applicata secondo un criterio oggettivo e uniforme, senza incidere sull'ordine della graduatoria né sugli esiti della valutazione qualitativa effettuata dall'Organismo tecnico;

Considerato che l'applicazione della predetta riduzione consente, da un lato, di preservare per ciascuna proposta una quota pari al 90% dell'importo originariamente richiesto, quale importo massimo di riferimento per l'avvio della coprogettazione e, dall'altro, di rendere disponibili ulteriori risorse da destinare allo scorrimento della graduatoria, ampliando la platea delle progettualità finanziabili e favorendo una maggiore diffusione territoriale degli interventi, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e dei criteri di allocazione delle risorse tra le linee di intervento stabiliti dall'Avviso;

Ritenuto che tale impostazione risulti coerente con gli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 263/2026 in ordine alla sostenibilità economica e organizzativa degli interventi, alla compartecipazione degli Enti del Terzo Settore, all'attivazione delle risorse territoriali e alla capacità delle progettualità finanziate di generare il più ampio impatto sociale sul territorio;

Dato atto che la predetta riduzione non determina alcuna modifica della graduatoria né degli elementi delle proposte che hanno formato oggetto della valutazione dell'Organismo tecnico, ma individua esclusivamente, per ciascuna proposta, il limite massimo del contributo pubblico assunto quale base per l'avvio della successiva fase di coprogettazione;

Precisato, pertanto, che l'importo risultante dall'applicazione della riduzione del 10% non costituisce attribuzione definitiva del contributo e che, in sede di coprogettazione, dovrà essere effettuata la verifica puntuale della congruità del piano economico-finanziario e della coerenza tra attività, costi, risultati e indicatori;

Precisato, altresì, che, in sede di coprogettazione, gli importi potranno essere ulteriormente rideterminati, anche in diminuzione, qualora ciò risulti necessario in esito alla verifica della congruità del piano economico-finanziario e alla definizione condivisa delle attività, del budget, dei risultati attesi e degli indicatori, fermo restando il rispetto degli elementi essenziali delle proposte selezionate e degli obiettivi dell'intervento;

Considerato che tale impostazione trova espresso fondamento nell'Avviso, che rimette alla coprogettazione la determinazione dell'importo definitivo del contributo e la definizione condivisa del budget;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare gli esiti dei lavori dell'Organismo tecnico di valutazione e la relativa graduatoria e di individuare, secondo l'ordine della stessa, le proposte finanziabili nell'ambito della dotazione disponibile per la prima annualità, tenuto conto della predetta riduzione trasversale del 10% e del conseguente scorrimento iniziale per l'avvio della fase di coprogettazione;

Dato atto che le proposte così individuate saranno convocate alla successiva fase di coprogettazione e che soltanto all'esito positivo della stessa saranno definiti i progetti esecutivi, gli importi definitivi dei contributi e le condizioni per il successivo convenzionamento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e, in particolare, l'art. 55;
- il D.M. n. 72/2021;
- il Regolamento (UE) 2021/1060;
- il Regolamento (UE) 2021/1057;
- il PN "METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027";
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Attestata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il verbale conclusivo dei lavori dell'Organismo tecnico di valutazione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 123726 del 09/10/2026, relativo alla valutazione delle candidature presentate nell'ambito dell'Avviso pubblico ABITARE BRINDISI per la coprogettazione e successiva realizzazione di attività e servizi del progetto "Case di Quartiere Brindisi" – CUP J89I24000140001.

3. DI PRENDERE ATTO delle schede individuali di valutazione predisposte dall'Organismo tecnico, conservate agli atti del procedimento, e **DI APPROVARE** il prospetto riepilogativo degli esiti e la conseguente graduatoria, allegato al presente provvedimento sotto la lettera **A** quale parte integrante e sostanziale.

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, sono ammesse alla fase di coprogettazione esclusivamente le proposte che abbiano conseguito un punteggio ordinario minimo pari a 70/100, al netto delle premialità, e che il superamento della predetta soglia non comporta automaticamente il finanziamento della proposta, essendo lo stesso subordinato alla posizione in graduatoria, alle risorse disponibili e all'esito della successiva fase di coprogettazione.

5. DI INDIVIDUARE, secondo l'ordine della graduatoria e nell'ambito delle risorse disponibili per la prima annualità, le proposte finanziabili ai fini dell'ammissione alla successiva fase di coprogettazione, come indicate nell'**Allegato B**, nel rispetto dei criteri di allocazione delle risorse tra le tre linee di intervento e del limite massimo previsto dall'art. 3 dell'Avviso.

6. DI DISPORRE, in attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 263/2026 e tenuto conto delle risultanze dell'Organismo tecnico di valutazione, ai fini dell'ottimizzazione e della massimizzazione dell'efficacia delle risorse pubbliche disponibili, dell'ampliamento della platea delle progettualità finanziabili e della più ampia diffusione territoriale degli interventi, l'applicazione di una riduzione uniforme del 10% dell'importo richiesto da ciascuna proposta individuata come finanziabile, assumendo l'importo così rideterminato quale limite massimo del contributo pubblico posto a base della successiva fase di coprogettazione, come riportato nell'Allegato B, fermo restando che l'importo definitivo sarà determinato esclusivamente all'esito della predetta fase.

7. DI DARE ATTO che le risorse rese disponibili per effetto della predetta riduzione sono destinate allo scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine della stessa e fino a concorrenza delle risorse disponibili per la prima annualità, al fine di ampliare la platea delle progettualità ammesse alla coprogettazione e la diffusione territoriale degli interventi, nel rispetto dei criteri di allocazione delle risorse tra le tre linee di intervento e del limite massimo previsto dall'art. 3 dell'Avviso.

8. DI APPROVARE, conseguentemente, l'Allegato B – Proposte individuate ai fini dell'avvio della coprogettazione, recante, per ciascuna proposta, l'importo originariamente richiesto, l'importo risultante dall'applicazione della riduzione del 10% e l'indicazione delle proposte individuate come idonee e finanziabili per effetto dello scorrimento della graduatoria.

9. DI PRECISARE che la riduzione del 10% disposta con il presente provvedimento non determina l'importo definitivo del contributo, il quale, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, sarà definito all'esito della fase di coprogettazione sulla base della congruità del piano economico-finanziario e della coerenza delle attività con gli obiettivi del progetto e del Programma.

10. DI PRECISARE, ALTRESÌ, che, nell'ambito della coprogettazione, gli importi indicati nell'Allegato B potranno essere ulteriormente rideterminati, anche in diminuzione, in relazione alla definizione condivisa del progetto esecutivo, delle attività e del budget, nonché alla verifica della congruità dei costi e della loro coerenza con le attività definite in sede di coprogettazione, ferma restando la necessità di preservare gli elementi essenziali, gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori delle proposte selezionate.

11. DI DARE ATTO che l'eventuale ulteriore rideterminazione economica conseguente alla coprogettazione dovrà trovare corrispondenza nella rimodulazione del piano economico-finanziario e, ove necessario, delle modalità attuative, senza alterare gli elementi essenziali che hanno determinato la valutazione e la posizione della proposta in graduatoria.

12. DI DARE ATTO che l'individuazione delle proposte di cui all'Allegato B non costituisce concessione definitiva del contributo né attribuisce un diritto alla corresponsione dell'importo ivi indicato, essendo il finanziamento subordinato al positivo completamento della fase di coprogettazione, alla definizione del progetto esecutivo e del relativo piano economico-finanziario, alla permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso e alla successiva sottoscrizione della convenzione.

13. DI DISPORRE l'avvio della fase di coprogettazione con gli Enti individuati nell'Allegato B, secondo modalità e calendario che saranno comunicati dal Settore Programmazione Economica e Sviluppo, finalizzata alla definizione condivisa dei progetti esecutivi, delle attività, dei budget, degli indicatori e delle modalità di gestione, in conformità all'art. 7 dell'Avviso.

14. DI RINVIARE a successivo provvedimento, all'esito della coprogettazione, l'approvazione dei progetti esecutivi e dei relativi piani economico-finanziari, la determinazione definitiva dei contributi, l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa e gli ulteriori adempimenti necessari al convenzionamento con gli ETS selezionati.

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa, rinviando ai successivi atti conseguenti alla conclusione della fase di coprogettazione gli adempimenti contabili relativi alle risorse da destinare alle singole progettualità.

16. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e del prospetto degli esiti della procedura sul sito istituzionale del Comune di Brindisi e nelle ulteriori sezioni previste dalla normativa vigente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

II DIRIGENTE

Gelsomina Macchitella

(atto sottoscritto digitalmente)